SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2413

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(GAMBINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

Testo del decreto-legge ..... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge reca norme in materia di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale, nonchè norme in tema di trasmissioni in forma codificata.

Si sottolinea che gli articoli 1 e 4 costituiscono la riproduzione letterale rispettivamente degli articoli 7 e 6, comma 1, lettera *i)* del previgente decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, dal quale sono stati scorporati in ossequio ad un invito rivolto al Governo dalle Commissioni 1ª e 8ª del Senato nella seduta del 28 settembre 1995.

In particolare, l'articolo 1 consente alle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora la prosecuzione dell'attività fino al rilascio o alla reiezione del provvedimento di concessione, da adottare entro il 30 luglio 1995.

Il comma 4, modificando l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, regola la destinazione della pubblicità dello Stato e degli altri enti pubblici anche in favore di emittenti televisive e radiofoniche dei Paesi membri dell'Unione europea.

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 2 (la cui prima parte era già prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, non convertito nei termini), è noto che dal mese di agosto le emittenti che trasmettono in forma codificata avrebbero dovuto diffondere i loro programmi, oltre che via etere, anche via satellite o via cavo, essendo terminato il biennio transitorio ad esse concesso dall'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Consta che le società interessate non si sono procurate in tempo l'uso di canali satellitari per la radiodiffusione diretta, tenuto, peraltro, conto che la maggior parte dei satelliti in uso radio tv (*Hotbird 1* e parte degli *Astra*) sono prevalentemente satelliti per distribuzione di servizi di telecomunicazione ed usano frequenze assegnate a questi servizi.

Vero è che tali satelliti avrebbero potuto trasmettere anche in modo diffusivo, ma rimanendo comunque su frequenza per telecomunicazioni, e che, pur adatti di per sè alla trasmissione di segnali digitali, sono stati utilizzati, per ragioni sia tecniche che commerciali, solamente quale supporto per i segnali di TV analogica, costringendo, di conseguenza, gli utenti ad utilizzare antenne di dimensioni maggiori rispetto a quelle necessarie per ricevere frequenze diffusive digitali.

Non esiste, inoltre, alcuna possibilità di trasmissione via cavo.

La disposizione illustrata consente il prolungamento del periodo transitorio fino al 31 dicembre 1996, essendo previsto per la fine di settembre del 1996 l'entrata in funzione del nuovo satellite *Hotbird 2* per radiodiffusione sonora e televisiva, che consentirà l'uso di antenne riceventi di piccole dimensioni (40 centimetri di diametro, contro gli attuali 70 centimetri). I quattro mesi ulteriori sono destinati ad ovviare ad eventuali inconvenienti nell'avvio del servizio via satellite. Lo spostamento al 31 dicembre 1996 del termine entro il quale è consentita la diffusione via etere di programmi in forma codificata lascia immutato al 28 agosto 1997 l'ulteriore termine, previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, entro il quale è consentita la diffusione di programmi in forma codificata con più mezzi trasmissivi.

In definitiva, l'abbandono delle frequenze via etere da parte delle attuali emittenti

in forma codificata dovrà avvenire dal 29 agosto 1997.

Viene, inoltre, espressamente previsto che la disposizione si applica solo nei confronti di quei soggetti che abbiano trasmesso in forma codificata nel precedente periodo di proroga.

La seconda parte della disposizione proposta tende a favorire l'abbandono delle frequenze attualmente utilizzate per la trasmissione via etere a favore di altri mezzi trasmissivi, satellite o cavo, ed a tal fine prevede che le emittenti possano presentare una istanza di autorizzazione alla conversione delle trasmissioni dalla forma non codificata a quella in codice, sulla quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni.

Le emittenti che ottengono l'autorizzazione a convertire le trasmissioni sono soggette alla medesima disciplina prevista per i soggetti che diffondono il proprio segnale in forma codificata.

Infine, rispetto al precedente decreto, è stato introdotto l'articolo 3 che vieta la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di taluni decodificatori per trasmissioni via satellite o via cavo non conformi alle norme tecniche nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443.

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 28 dicembre 1995.*

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Emittenti locali)

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunica-

zione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonchè su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2.

(Trasmissioni in forma codificata)

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonchè tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

Articolo 3.

(Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite)

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

Articolo 4.

(Abrogazione)

1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli*: DINI